



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Tel. 0481/496611 – Fax 0481/496646

Viale Oscar Cosulich, 24 – 34074 Monfalcone (GO)

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N. 1 / 2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il D.Lgs. 232/2017;
- VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTE la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 32810 del 19.12.2018, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2019 – 2020;
- ESPERITA la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di Monfalcone e Porto Nogaro sono stati esaminati i dati relativi:
- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2017 - 30

giugno 2018 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11167 del 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori dei Porti di Monfalcone e Porto Nogaro;

VISTO il Decreto n. 186/18 del 15.10.2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa Gruppo Ormeggiatori dei porti di Monfalcone e Porto Nogaro;

VISTA l'Ordinanza n. 112/18 del 15.11.2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di Monfalcone e Porto Nogaro, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

- Controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza impreveduta o straordinaria che le mettano a rischio;
- Assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- Recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione

La cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTO il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

ACCERTATO CHE secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dei Porti di Monfalcone e Porto Nogaro, di cui alla Ordinanza n. 86/2015 del 27 dicembre 2015 devono essere aggiornate;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01.01.2019 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori Monfalcone e Porto Nogaro, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di Monfalcone e Porto Nogaro, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

		<i>Fino al 30.06.2020</i>	<i>Dal 01.07.2020</i>
<i>Scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)</i>		<i>Ormeggio o disormeggio</i>	<i>Ormeggio o disormeggio</i>
		<i>Tariffa massima di servizio</i>	<i>Tariffa massima di servizio</i>
<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>€</i>	<i>€</i>
<i>1</i>	<i>500</i>	<i>61,00</i>	<i>61,50</i>
<i>501</i>	<i>1.000</i>	<i>85,50</i>	<i>86,00</i>
<i>1.001</i>	<i>2.500</i>	<i>234,00</i>	<i>235,00</i>
<i>2.501</i>	<i>5.000</i>	<i>281,00</i>	<i>282,00</i>
<i>5.001</i>	<i>10.000</i>	<i>427,00</i>	<i>429,00</i>
<i>10.001</i>	<i>15.000</i>	<i>560,50</i>	<i>563,00</i>
<i>15.001</i>	<i>25.000</i>	<i>812,00</i>	<i>815,50</i>
<i>25.001</i>	<i>50.000</i>	<i>1137,50</i>	<i>1142,50</i>
<i>50.001</i>	<i>100.000</i>	<i>1568,50</i>	<i>1575,00</i>
<i>100.001</i>	<i>150.000</i>	<i>2150,00</i>	<i>2159,00</i>

Fino al 30/06/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 155,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 155,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nei Porti di Monfalcone e Porto Nogaro, alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		<i>Fino al 30.06.2020</i>	<i>Dal 01.07.2020</i>
<i>Scagioni tonnellate stazza lorda (gt)</i>		<i>Ormeggio o disormeggio</i>	<i>Ormeggio o disormeggio</i>
		<i>Tariffa massima di servizio</i>	<i>Tariffa massima di servizio</i>
<i>Da</i>	<i>A</i>	<i>€</i>	<i>€</i>
<i>1</i>	<i>500</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>
<i>501</i>	<i>1.000</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>
<i>1.001</i>	<i>2.000</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>
<i>2.001</i>	<i>3.500</i>	<i>108,00</i>	<i>108,00</i>
<i>3.501</i>	<i>5.000</i>	<i>116,00</i>	<i>116,00</i>
<i>5.001</i>	<i>7.000</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>
<i>7.001</i>	<i>10.000</i>	<i>163,50</i>	<i>163,50</i>
<i>10.001</i>	<i>20.000</i>	<i>179,00</i>	<i>179,00</i>
<i>20.001</i>	<i>30.000</i>	<i>202,50</i>	<i>202,50</i>
<i>30.001</i>	<i>40.000</i>	<i>299,00</i>	<i>299,00</i>
<i>40.001</i>	<i>50.000</i>	<i>318,50</i>	<i>318,50</i>
<i>50.001</i>	<i>60.000</i>	<i>393,00</i>	<i>393,00</i>
<i>60.001</i>	<i>70.000</i>	<i>431,50</i>	<i>431,50</i>
<i>70.001</i>	<i>80.000</i>	<i>513,50</i>	<i>513,50</i>

Fino al 30/06/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 88,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 88,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo una stessa banchina fino a due interspazi tra bitte verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti lungo una stessa banchina oltre i due interspazi tra bitte, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo d'ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore;
- assicurare o mollare la catena dell'ancora a terra qualora la richiesta sia contemporanea all'ormeggio; nel caso in cui la richiesta avvenga in altro momento, l'indennità sarà pari al 70%.

Per l'impiego della seconda motobarca preventivamente richiesta è dovuto un compenso di €116,00.

Per la prestazione di movimentazione *di fenders* (parabordi) in ambito portuale - posizionamento in sito e ricollocamento nel punto di stazionamento individuato dal proprietario - è dovuto un compenso pari a € 407,50 (tanto per 2 x fenders Ø 2.00 mt quanto per fenders 2 x Ø 3 mt) relativo all'impiego di n. 2 ormeggiatori e n. 1 motobarca che vi provvederanno senza aggiunte di straordinario o fuori orario ad eccezione delle maggiorazioni previste dal successivo art. 5 per interventi assicurati nelle giornate domenicali o festive.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00,

maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

e) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1° novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il 21 novembre, Festa del Santo Patrono di Monfalcone: il 6 novembre. Festa del Santo Patrono di S. Giorgio di Nogaro;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1, ad esclusione di quella prevista per gli aliscafi monocarena e catamarani, e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 47,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 24,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità

Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1 gennaio 2019-31 marzo 2019.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 10

L'Ordinanza n. 86/2015 del 27 dicembre 2015 della Capitaneria di porto di Monfalcone è abrogata.

Articolo 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Monfalcone, lì 02.01.2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE



Ormeggiatori Monfalcone - Porto Nogaro

ONERI GESTIONALI		2014	2017
		<i>riconosciuta con Irap al 50%</i>	<i>riconosciuta con Irap al 50%</i>
IV.a	<u>affitti, canoni e concessioni</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 12.055,84	€ 12.791,08
IV.b	<u>ammortamenti e rinnovi</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 25.626,39	€ 32.422,01
IV.c	<u>riparazioni e manutenzioni</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 10.660,17	€ 8.752,32
IV.d	<u>consumi</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 13.597,80	€ 6.878,17
IV.e	<u>personale</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 31.084,16	€ 40.708,31
IV.f	<u>spese generali</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 24.604,03	€ 27.684,89
IV.g	<u>tassazione, imposte, ritenute fiscali</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 9.560,49	€ 3.047,00
IV.h	<u>salute, ambiente, sicurezza, formazione, qualità</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 14.338,93	€ 11.791,81
IV.i	<u>altre</u>		
	<i>totale parziale</i>	€ 7.430,79	€ 18.494,81
IV.l	<u>attività manutentoria in proprio (ove effettuata)</u>		
	a) mezzi nautici		
	b) mezzi terrestri		
	<i>totale parziale</i>	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE		€ 148.958,60	€ 162.570,40

ORMEGGIATORI

MONFALCONE-PORTO NOGARO

sviluppo formula 2° sem. 17 - 1° sem. 18
(01.07/17 - 30.06.18)

fasci scaglivati g.t.	n° servizi ormeggio discaricaggio e movimenti	dei quali:		composizione mezza squadra uomini	durata media operazioni
		in orario notturno	con l'ausilio della 2° motobarca		
da	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
aliscari	0	0	0	0	0,00
1	500	2	1	19	2,00
501	2.000	584	37	0	3,00
2.001	10.000	824	22	0	0,60
10.001	20.000	251	13	0	1,10
20.001	50.000	297	41	0	4,00
oltre 50.000	51	10	9	33	6,00
battellaggio	0	0	0	0	0,00
totale	2.029	251	123	52	0,00

Totale ore di servizio nella settimana: **572**
Ore medie settimanali forfettarie pro capite in servizio: **52,00**

OrmeGGIatori in organico n. **11** di cui esonerati dal servizio **0**

Intensità delle ore di prestazione su quelle di disponibilità:

n. totale prestazioni x tempi x uomini	5.819	19,56%
ore settimanali complessive x 52	29.744	80,44%

K1 - Servizio notturno in sede:

10 almeno una presenza	2	COEFF. K1	10,00
------------------------	---	-----------	-------

K2 - Normomo

n. prestazioni in notturno x tempi x uomini	1.170	COEFF. K2	10,05
n. totale prestazioni x tempi x uomini	5.819		

50 moltiplicato il risultato della frazione

K3 - Festivi e domeniche	552	COEFF. K3	4,74
n. prestazioni in notturno x tempi x uomini	5.819		

50 moltiplicato il risultato della frazione

K4 - Grandi tonnellaggi	612	COEFF. K4	10,52
n. prestazioni per navi < 50.000 tsl x tempi x uomini	5.819		

100 moltiplicato il risultato della frazione

K5 - Condizioni disagiate:		COEFF. K5	5,26
----------------------------	--	-----------	------

voci tariffarie		dati 17/18
(a) Spesa Ammessa		162.570,40
(b) Eibo = Elemento base x operatività		2.707,98
(b1) Eibo = Elemento base x disponibilità		2.166,39
(c) n. = Media ore conv. settimanali servizio		52,00
(d) N = Personale in organico nel bienn.		11
(e1) K1 = Servizio notturno in sede		10,00
(e2) K2 = Notturno		10,05
(e3) K3 = Festivi e domeniche		4,74
(e4) K4 = Grandi tonnellaggi		10,52
(e5) K5 = Lavoro disagiato (Max 30)		5,26
(e6) Ft = Fattore di riequilibrio		105,00
(e7) Sommas (K1:K5) + Ft		145,57
...		1,00
(f) Applicazione formula		712.816,83
(g) (a) + (f) + aut-fondamenti		929.661,24
(h) F = Fatturato complessivo netto		921.678,38
(i) Sc = Ammontare sconti applicati		35.140,62
(l) Ft = Fatturato complessivo lordo		956.819,00
Differenza reale in cifra		7.982,86
Differenza in %		0,87%
maggiorazione x lavoro straordinario		59.978,84

determinazione lavoro straordinario		AM < del 40% fatt. totale
(k) ore settimanali forfettarie di disponibilità	20.744	autostrade del mare
(l) orario normale settimanale (32x52x100)	18.304	fatt. netto
diff. (k-l)	11.440	% fatt. aut. mare
incidenza % (m/k)	38,46%	fatt. aut. mare
totale	59.978,84	variazione
		% var 1/1/19
		incremento 1/1/19
		% var 1/7/20
		incremento 1/7/20
		prop. fatt.

data	nuovi valori	% di var.
01/01/2019	925.609,81	0,433%
01/07/2020	929.661,24	0,429%
dat. altre navi	874.286,71	
variazione	7.372,39	
fatturato 1/1/19	878.472,91	0,433%
fatturato 1/7/20	881.859,10	0,429%
variazione effettiva		
altre navi	881.859,10	
dat. del mare	47.391,67	
totale	929.250,77	
var. reale %		0,82%

fatturato riconosciuto
929.661,24
Variazione riconosciuta
7.982,86
0,87%

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafì, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi approdi nel trimestre di calendario 12	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 31° in poi nel trimestre	19%
Aliscafì, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi approdi nel trimestre di calendario 6	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 21° in poi nel trimestre	19%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi approdi nel trimestre di calendario 10	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° approdo in poi nel trimestre di calendario	17%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi approdi nel trimestre di calendario 6	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 21° in poi nel trimestre	19%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi approdi nel trimestre di calendario 4	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	17%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.